

**COMUNE DI ROVAGNATE
PROV. DI LECCO**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA
ATTI PER CONTO DI TERZI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI C.C. N° 71 DEL 30/11/1998
POI MODIFICATO CON DELIBERAZIONE
N° 39 DEL 28/04/1999
E N°36 DEL 12/7/2000

ART. 1

COMMA 1

I messi notificatori del Comune di Rovagnate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 14 marzo 2000 pubblicato su G.U. n. 130 del 06/06/2000, provvederanno alla notifica degli atti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 03 febbraio 1993 n. 29, dietro rimborso della somma di lire 10.000,= (diecimila) per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma è aggiornata secondo quanto è prescritto dall'art.1 comma 2 del sopra citato Decreto in data 14/03/2000.

COMMA 2

Con cadenza semestrale, il Comune di Rovagnate provvederà a richiedere alle singole Amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa.

ART. 2

Sono esentate dal rimborso delle spese di cui al precedente art. 1 le Pubbliche amministrazioni che emettevano atti o provvedimenti nell'esclusivo interesse del Comune di Rovagnate o che chiedano notificazioni che per legge devono essere eseguite, in via esclusiva o a pena di nullità, dai messi comunali purchè siano precisate nella richiesta di notifica le disposizioni di legge invocate.

ART. 3

Le richieste di notifica devono pervenire al Comune con un congruo anticipo di almeno 10 giorni.

ART. 4

Sono esclusi dal presente Regolamento gli atti ed i provvedimenti provenienti dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 5

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione da parte del Consiglio comunale, qualora la relativa deliberazione di approvazione sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 3 dell'art. 47 della legge 8.6.1990 n. 142 o, diversamente, il giorno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.